

ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"



Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)  
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653  
TEL: 081951257  
e-mail: [saic84700l@istruzione.it](mailto:saic84700l@istruzione.it)  
Posta certificata: [saic84700l@pec.istruzione.it](mailto:saic84700l@pec.istruzione.it)  
[www.icdicastelsangiorgio.gov.it](http://www.icdicastelsangiorgio.gov.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO  
Prot. 0002749 del 02/03/2022  
(Uscita)

Al Personale Docente ed A.T.A.

Albo sindacale – Atti – Sito web

**Oggetto:** Sciopero Generale Comparto Istruzione e ricerca-Sezione Scuola- per l'intera giornata dell'8 marzo 2022  
Marzo 2022 Slai Cobas-Usb-Confederazione Cub-Confederazione Cobas-USI CIT (Parma)-USI LEL (Modena)-USI CIT (Milano)-SGB-S.I. Cobas

Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n.0011255 del 28.02.2022 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che per la giornata del 08/03/2022 le associazioni sindacali indicate in oggetto hanno indetto uno sciopero in tutti i settori lavoratori pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca-settore Scuola Docenti, Ata ed educativo di ogni ordine e grado.

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico "essenziale" ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

L'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, prevede che: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma".

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, **il personale in indirizzo è invitato a comunicare in forma scritta, improrogabilmente entro il 03.03.2022**, la propria intenzione di:

- aderire allo sciopero

*oppure*

- non aderire allo sciopero

*oppure*

- non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero.

La dichiarazione va resa mediante email, all'attenzione della AA Barone Alessia, incaricata di raccogliere le dichiarazioni.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'Accordo riguardo ai nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti minimi.

Si ricorda che le azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di:

- di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.

Il dirigente scolastico individuerà i nominativi del personale ATA in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi previsti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con precedente comunicazione, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Il dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, adotterà tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e renderà pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, pubblicandoli sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica, nella sezione ALBO SINDACALE.

**Il dirigente scolastico**

*Prof.ssa Raffaella Capuano*

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*